

Collana Studi e Ricerche 70

STUDI UMANISTICI
Serie Antichistica

Munus Laetitiae

Studi miscellanei offerti a Maria Letizia Lazzarini

VOLUME I

a cura di

Francesco Camia, Lavinio Del Monaco, Michela Nocita

con la collaborazione di

Lucia D'Amore, Paola Grandinetti, Giulio Vallarino



SAPIENZA
UNIVERSITÀ EDITRICE

2018

Comitato promotore:

Maria Letizia Caldelli, Francesco Camia, Gian Luca Gregori, Francesco Guizzi, Adolfo La Rocca, Enzo Lippolis, Elio Lo Cascio, Marco Maiuro, David Nonnis, Silvia Orlandi, John Thornton, Pietro Vannicelli.

Volume finanziato dal Dipartimento di Scienze dell'Antichità
Sapienza Università di Roma.

Copyright © 2018

Sapienza Università Editrice

Piazzale Aldo Moro 5 – 00185 Roma

www.editricesapienza.it

editrice.sapienza@uniroma1.it

Iscrizione Registro Operatori Comunicazione n. 11420

ISBN 978-88-9377-073-6

Pubblicato a giugno 2018



Quest'opera è distribuita
con licenza Creative Commons 3.0
diffusa in modalità *open access*.

In copertina: *Lex sacra* dal tempio di Casa Marafioti a Locri Epizefirii.

Indice

Prefazione	VII
Introduzione	1
Elenco delle pubblicazioni di Maria Letizia Lazzarini	5
A) NUOVI DOCUMENTI	
Pindaric reverberations: an unpublished inscription from the Museum of Thebes <i>N. Papazarkadas</i>	19
Terina: la tessera di Anthropiskos <i>G. De Sensi Sestito</i>	33
Luoghi di vendita e santuari: a proposito di un incensiere iscritto da Selinunte <i>A. Brugnone</i>	55
Pseudo-Epicharmean verses in a new inscription from the Necropolis of Cyrene (Tomb S147) <i>A. Cinalli</i>	77
Una nuova iscrizione greca dalla via Latina <i>S. Orlandi</i>	93
B) ISTITUZIONI E VITA POLITICA	
<i>Labros stratos</i> <i>F. Raviola</i>	103
Erodoto e due epigrammi di recente scoperta (BE 2015, nr. 306; SEG 56, 430): la dedica di Creso ad Amphiaraios e la battaglia di Maratona <i>M. Tentori Montalto</i>	125

I nomi dei Trecento Spartiati alle Termopili <i>P. Vannicelli</i>	155
La complessa storia dell'edificio circolare con la 'Grande iscrizione' nell'agorà di Gortina <i>E. Lippolis, G. Vallarino</i>	167
<i>Epimeletai</i> e imperialismo ateniese dal V al II secolo a.C. <i>T. Alfieri Tonini</i>	205
Ancora sul lessico epigrafico dell'interruzione dei cantieri. Una nota ai rendiconti dell'Eretteo (IG I ³ 474.4) <i>G. Marginesu</i>	221
Note sull'archiviazione delle leggi nelle <i>poleis</i> ellenistiche <i>L. Boffo</i>	235
<i>Tagoi, tagai</i> e * <i>tagonatai</i> in Macedonia <i>B. Helly, M. Mari</i>	261
Le <i>pentekontaetiai</i> di Polibio e altri eccessi dell'intertestualità <i>J. Thornton</i>	283
The <i>kilikarchia</i> in the Roman province of Cilicia <i>E. Borgia</i>	295
Gli <i>incensi</i> della <i>Tabula Bantina</i> <i>E. Lo Cascio</i>	321
c) SOCIETÀ E ECONOMIA	
The cobblers of <i>Kelainai-Apameia Kibotos</i> <i>A. Bresson</i>	337
<i>Status</i> sociale e giuridico della donna nell'ordinamento greco: un diritto di funzione <i>P. Grandinetti</i>	351
Passaggi di proprietà per donazione, vendita, eredità o usurpazione a Hierapolis di Frigia <i>T. Ritti</i>	357
Dracme e denarii nelle iscrizioni di Elaiussa Sebaste (Cilicia Tracheia) <i>A. Polosa</i>	389
Nel mondo delle legioni: la bilingue latino-greca di Alcimus -Ἄλκιμος. Unioni illegittime e affetti familiari nell'Egitto di età alto-imperiale <i>G. Cresci Marrone, E. Culasso Gastaldi</i>	403
A proposito del sepolcro di <i>M. Pompeius Asper</i> e della famiglia del suo <i>pullarius</i> (CIL XIV 2523) <i>M.G. Granino Cecere</i>	421

Gli *incensi* della *Tabula Bantina*

Elio Lo Cascio (Sapienza Università di Roma)

Il capitolo IV della parte superstite della *Lex Osca Tabulae Bantinae* si riferisce alle sanzioni che devono colpire chi dolosamente non si presenti al *census*¹. La norma non ha posto, mi sembra, a paragone delle altre, gravi problemi di interpretazione del testo osco e le traduzioni latine che ne sono state proposte, sino all'ultima, quella contenuta in *Roman Statutes*, non si discostano in modo radicale l'una dall'altra, salvo che per l'interpretazione del termine *lamatir* al r. 21. La clausola dispone che, allorché i censori a Bantia censiranno il popolo, colui che sarà cittadino bantino, sarà censito lui stesso con la sua *pecunia* seguendo le disposizioni date dai censori per l'effettuazione del *census*. Ma se qualcuno dolosamente non si presenterà al *census*, sarà fustigato (ovvero sarà ven-

¹ RS 13, IV 9, ll. 18-23 [la traduzione in latino è stata poi ripresa in *Imagines Italicae*, Bantia 1, 1437-1445, alle pp. 1441-1442; e si vd. ora la traduzione in italiano di Cappelletti 2011, 37-38; 47-48; 57-58; 61; 75-76; 83-84; 95]. Questo breve intervento è stato presentato al Convegno su "La maturazione politica del mondo italico", tenutosi a Napoli nel febbraio del 2000, presso l'Ateneo Fridericiano, e comparirà negli Atti del Convegno, se e quando saranno pubblicati. Nelle more della pubblicazione il suo testo ha circolato fra alcuni amici e colleghi, che avevano partecipato all'evento napoletano, e non solo fra di loro, tant'è che Michael Crawford, nella nota che ha dedicato alla discussione del volume di L. Cappelletti, *Gli statuti di Banzi e Taranto nella Magna Graecia del I sec. a.C.*, Frankfurt a. M.- Berlin – Bern et al. 2011 (in *Athenaeum* 104, 2016, 367-75), ha potuto scherzosamente osservare che il testo in questione "must have had a longer samizdat life than any other scholarly article since the beginning of time". Ho pensato che il modo migliore per onorare Maria Letizia da parte di uno dei suoi più vecchi amici, suo collega a Napoli e poi a Roma, fosse quello di trasformare, sia pure a così tanti anni di distanza, in circolazione ufficiale la circolazione "clandestina" di un contributo su un documento epigrafico che resta così difficile e controverso, tenendo conto di quanto si è scritto su di esso dopo il 2000 [tra parentesi quadre nelle note]. In questa finale revisione mi sono avvalso della competenza di Marco Maiuro.

duto) lui stesso in presenza del popolo e tutta la *familia* e la *pecunia* che risulterà non censita sarà resa pubblica².

La clausola, per quel che ne so, non è stata fatta oggetto (quanto meno dopo la pubblicazione del frammento Adamesteanu) di una specifica attenzione per trarne qualche indicazione circa il problema della datazione della *lex Osca* e dunque anche della sua natura, salvo che, come si vedrà, nell'edizione dei *Roman Statutes* da parte di Crawford, nonché in una relazione, ahimé non pubblicata, di C. Nicolet sui *Sistemi censitari locali*, nel Convegno napoletano sulle *Bourgeoisies municipales*, di cui resta memoria non solo nella tradizione orale, ma anche in un breve intervento pubblicato del Laffi su quella relazione: da quanto dice il Laffi si comprende che il Nicolet traeva dalla clausola relativa al *census* e alle punizioni per chi ad esso si sottrae un argomento a favore della datazione della *lex Osca* a un periodo anteriore alla Guerra Sociale³.

La norma sul *census* viene normalmente intesa come quella che riproduce e semmai adatta a Bantia le disposizioni vigenti a Roma in materia di pene per gl'*incensi*⁴, magari per il tramite di una norma analoga che sarebbe stata presente nello statuto della vicina Venusia. Ma una seria difficoltà si presenta: il fatto, cioè, che la norma, sia che noi datiamo la *lex Osca* al periodo di poco precedente la Guerra Sociale (come propongono, tra gli altri, Torelli e lo stesso Crawford, o ancora Laffi)⁵, sia che la datiamo al periodo successivo o immediatamente successivo alla Guerra Sociale (come buona parte degli studiosi che recentemente

² Va messo in rilievo il fatto che, se si accetta la prima traduzione, la norma sarebbe diversa da quella romana, anche presente nei giuristi (Gai., *Inst.* 1, 160; e *Ulp. Liber sing. Reg.* 11, 11), ciò che ne dimostrerebbe il carattere, per l'appunto, non romano.

³ Laffi, in *Bourgeoisies* 1983, 400. [Cfr. Kremer 2006a, 81-90; e Kremer 2006b, il quale considera pacifico che la legge di Banzi riprenda anche per questo aspetto, traducendolo, lo statuto di una colonia latina, e in particolare di Venusia.]

⁴ Liv. 1, 44, 1; Dion. 4, 15, 6; 5, 75, 4; Cic., *Caec.* 99; Gai., *Inst.* 1, 160; *Ulp. Liber sing. Reg.* 11, 11

⁵ Torelli 1983; cfr. Torelli 1984; Crawford in *RS* 13 (ma va osservato che Torelli inizialmente, al momento della pubblicazione del fr. Adamesteanu, aveva accolto la tesi della datazione all'età sillana, anche per l'*auguraculum*: Adamesteanu - Torelli 1969); Lintott 1978, 128 s., 138; Laffi 1983, 67, nt. 57, che mostra di avere cambiato parere rispetto a quanto sostenuto in Laffi 1973, 50 (= Laffi 2001, 128-129). [Bispham 2007, 146, colloca la legge nel tardo secondo secolo, e la inquadra nel contesto della "generation prior to the Social War"; Chelotti 2008, 219-220, accetta la datazione qui proposta, agli anni della Guerra Sociale; per Cappelletti 2011, la legge risalirebbe al periodo che immediatamente precede lo scoppio della Guerra Sociale, e rifletterebe il clima antiromano che avrebbe di lì a poco provocato l'accendersi del conflitto].

hanno affrontato il problema, da Galsterer a Letta, a Loretta Del Tutto Palma, a Francesco Grelle)⁶, apparirebbe sostanzialmente anacronistica qualora l'unica ragione della sua inserzione nel complesso delle norme della *Lex Osca* (lo statuto di Bantia? un regesto di leggi romane adattate a Bantia?) fosse il fatto che esisteva una norma analoga o identica a Roma. Che le pene previste a Roma per chi non si faceva censire già nel secondo secolo e a ben più forte ragione dopo la riforma mariana del reclutamento fossero cadute in desuetudine, non solo è suggerito da una considerazione di plausibilità, ma sembra essere rivelato da una serie di indizi che traiamo dallo sparuto dossier sugli *incensi* che ci è pervenuto. Così la presentazione che Dionigi fa, nel descrivere minutamente l'ordinamento serviano, della norma e della sua validità nel tempo, chiarisce, mi sembra, che all'epoca sua, o forse già all'epoca della sua fonte (gl'inizi del II secolo, come ha proposto Nicolet, o l'età sillana, come ha proposto Gabba)⁷, la norma così severa sugli *incensi* già da qualche tempo doveva essere caduta in desuetudine⁸: dice in effetti Dionigi che essa era stata in vigore a Roma μέχρι πολλοῦ, con ciò implicitamente mettendo in rilievo non solo la durata della sua applicazione, oltre che l'arcaicità della norma, ma anche il fatto che appunto si trattava di norma ormai non più applicata, come si deduce dal confronto con quanto poco prima viene affermato a proposito della persistenza, viceversa, sino alla sua epoca, di una suddivisione del *populus Romanus* in trentacinque tribù⁹.

E la vicenda di P. Annius Asellus, sulla quale Cicerone si diffonde nelle *Verrine*¹⁰, sembrerebbe mostrare che la mancata registrazione al *census*, negli anni 70 del I secolo, non solo non fosse affatto passibile, in concreto, di una severissima sanzione, ma nemmeno fosse oggetto di una considerazione sociale negativa: non appariva, in sostanza, un "heinous subterfuge", per usare le parole di Peter Wiseman¹¹, e poteva anzi essere un sistema attraverso il quale eventualmente acquisire certi "advantages, such as – for the rich – that of avoiding certain onerous obligations of the first class", come ha scritto il Tibiletti¹². Asellus, non

⁶ Galsterer 1971; Letta in Campanile - Letta 1979, 64-65; Del Tutto Palma 1983; Del Tutto Palma 1985; Grelle 1993, 88-89.

⁷ Nicolet 1976 (con l'intervento di Gabba, 149-150); Gabba 1961.

⁸ Dion. 4, 15, 6; 5, 75, 3.

⁹ Dion. 4, 15, 1.

¹⁰ Cic., 2 Verr. 1, 104-106.

¹¹ Wiseman 1969, 60.

¹² Tibiletti 1959, 104 con nt. 33; cfr. anche Brunt 1971, 33, nt. 1, per il quale si

essendo stato censito, aveva istituito erede la figlia – ciò che, se fosse stato censito, non avrebbe potuto fare, in base alla *lex Voconia*, che doveva vietare al cittadino romano che fosse stato collocato verosimilmente nella prima classe¹³, ed evidentemente all'ultimo *census*, di istituire erede una donna. Verre, designato pretore urbano l'anno dopo la morte di Asellus, avrebbe istigato l'*heres secundus* a impugnare la trasmissione ereditaria, assicurandogli, in cambio di una mazzetta, che avrebbe innovato l'*edictum* in modo tale da favorirlo. D'altro canto, Verre avrebbe pure assicurato alla madre della erede, sempre in cambio di una mazzetta, che non avrebbe modificato l'*edictum*. Ma i tutori della ragazza non ritennero opportuno soggiacere a questa prepotenza, anche preoccupati di come avrebbero eventualmente potuto giustificare l'esborso del tanto denaro richiesto da Verre. Verre, allora, introdusse la clausola interpretativa della *lex Voconia* che favoriva l'erede secondo, stabilendo, dunque, la retroattività delle clausole del proprio stesso editto. Al di là della specifica questione legale e al di là del problema di quale dovesse essere il dettato della *lex Voconia* al riguardo, ciò che mi sembra certo è che le parole di Cicerone non suggeriscono in alcun modo che Asellus fosse obbligato a farsi registrare e meno che mai che avesse compiuto un crimine nel non farsi registrare: e al limite si potrebbe pensare (ciò che pensano i più fra i moderni, tra i quali Tibiletti e Wiseman)¹⁴ che proprio la finalità della mancata registrazione fosse quella di consentire ad Asellus di istituire erede la propria figlia. Va osservato che Cicerone ricorda nel seguito del discorso i casi di altri che, non essendo stati censiti, avevano dopo la pretura di Verre regolarmente istituito erede la propria figlia. In conclusione, per usare ancora le parole di Tibiletti, “not being included in the census could no longer be considered in practice a punishable offence”¹⁵. E ho l'impressione che la stessa conclusione debba trarsi dalla maniera nella quale viene giustificato, nella *pro Archia*, il fatto che Archia non era stato censito né nell'89, né nell'86, né nel 70¹⁶.

La menzione della norma severa sugli *incensi* nella *pro Caecina*¹⁷, d'altra parte, non mi sembra che possa essere interpretata come quella

tratterebbe di un “odd case”.

¹³ Lo Cascio 1988, part. 294-296.

¹⁴ Cfr. *supra*, ntt. 11 e 12.

¹⁵ Tibiletti 1959, 104, nt. 33.

¹⁶ Lo Cascio 2001, 595-596

¹⁷ Cic., *Caec.* 99: *Iam populus cum eum vendit qui miles factus non est, non adimit*

che ne dimostra la validità attuale, ma appare piuttosto lo strumento di un'argomentazione capziosa dell'avvocato Cicerone, per mostrare come la situazione nella quale si era venuto a trovare A. Cecina in quanto volaterrano non potesse realmente configurarsi come quella di colui il quale avesse perso la *libertas* per una decisione del *populus*. Sostiene Cicerone che a chi viene venduto dal *populus* in quanto non ha risposto al *dilectus*, non viene tolta la *libertas*, ma il popolo giudica che non sia libero chi non è disposto ad affrontare i rischi della milizia, per essere libero; e quando vende l'*incensus*, giudica che, laddove coloro i quali furono legittimamente schiavi vengono liberati attraverso la loro iscrizione al *census*, colui il quale, essendo libero, non volle farsi censire, ha lui stesso rinunciato alla libertà. Parimenti non può essere interpretato, ovviamente, come indicativo della persistenza della validità della norma, il fatto di ritrovare, fra gli esempi di persone colpite da *capitis deminutio maxima*, gli *incensi* sia nelle Istituzioni di Gaio, sia nel *Liber singularis regularum* pseudo-ulpiano¹⁸. Il citato passo della *pro Caecina*, peraltro, chiarisce la ragione per la quale una norma così severa avesse colpito originariamente gli *incensi*: era il volersi sottrarre agli obblighi di natura militare, e poi anche fiscale, che comportava l'iscrizione fra i cittadini delle cinque classi, ad aver suggerito una pena così dura per chi si fosse dolosamente rifiutato di presentarsi davanti al censore: una pena significativamente identica a quella che colpiva chi si sottraeva all'obbligo di servire nell'esercito. È ovvio che, in queste condizioni, la norma non sarà stata applicata nei confronti dei *proletarii*, che dunque non si saranno fatti censire se non per poter godere dei pur limitati diritti politici che la registrazione al *census* dava loro e dunque solo in quanto fossero davvero in grado di goderne, per esempio per il fatto di essere domiciliati a Roma.

Già per questo carattere del tutto anacronistico sarebbe curiosa l'inserzione di una norma quale quella sugli *incensi* in uno statuto che la comunità federata di Bantia si fosse dato prima della Guerra Sociale, se l'unica ragione fosse stata semplicemente la volontà di adeguarsi al modello romano, esemplando lo statuto in questione sulle norme presenti

ei libertatem, sed iudicat non esse eum liberum qui, ut liber sit, adire periculum noluit; cum autem incensum vendit, hoc iudicat, cum ei qui in servitute iusta fuerunt censu liberentur, eum qui, cum liber esset, censeri noluerit, ipsum sibi libertatem abiudicavisse. Quod si maxime hisce rebus adimi libertas aut civitas potest, non intellegunt qui haec commemorant, si per has rationes maiores adimi posse voluerunt, alio modo noluisse?.

¹⁸ Gai., *Inst.* I 160; *Ulp. Liber sing. Reg.* 11, 11.

nell'ipotizzato statuto della colonia latina di Venusia. Se poi volessimo considerare la *lex Osca* come successiva alla Guerra Sociale, di età cinnana o sillana, le aporie diverrebbero insolubili. La *lex Osca* sarebbe, in quel caso, o una *lex data* da un commissario costituente o un regesto di norme romane preparato magari a Roma e a Roma tradotto in osco per regolare importanti aspetti della vita interna del nuovo municipio (e in particolare il processo civile e penale). Allora dovremmo ammettere che una norma così severa fosse considerata di attualità a Bantia, quando evidentemente non lo era più a Roma: di più, dovremmo ammettere non solo che sarebbe stato possibile, e lecito, definire il *civis Romanus* di Bantia come *civis Bantinus*, non solo che a presenziare alla pena che gli veniva irrogata fosse il *populus* di Bantia, ma soprattutto che sarebbe stato già operante il criterio di registrazione decentrata introdotto, apparentemente come una novità, dalla penultima sezione della *Tabula Heracleensis*, che mi sembra viceversa assodato, come ho cercato di mostrare altrove, che appartiene nella sua interezza all'età cesariana¹⁹. E ancora dovremmo supporre che, a Bantia, questo criterio di registrazione decentrata sarebbe stato operante in un senso in qualche modo differente da quello attestato dalla *Tabula Heracleensis*, se è vero che quest'ultima, che pure regola tutta questa materia del *census* decentrato, e in termini assai più dettagliati di quanto non sia nella *lex Osca*, non fa parola di una qualsiasi sanzione che colpisca gl'*incensi*.

Ho proposto altrove una ricostruzione dell'evoluzione del *census* a Roma tra l'età 'serviana' e l'età cesariana, che mi sembra possa dare ragione del carattere così duro della pena per gl'*incensi*, significativamente la stessa che colpisce coloro che non rispondono al *dilectus* (e converrà ricordare come, mentre, se non vado errato, non abbiamo alcun esempio, nella documentazione superstite, di pena irrogata a un *incensus*, abbiamo molteplici esempi di pena irrogata a chi non risponde al *dilectus*). La pena è così severa, ed è la stessa che in seguito colpirà i renitenti alla leva, perché è la modalità originaria del *census*, come ha chiarito il bel libro di Pieri, a essere diversa da quella che poi si afferma in età medio-repubblicana²⁰. Originariamente il *census* non deve avere previsto la presentazione del *sui iuris* davanti al censore e la sua *pro-*

¹⁹ Lo Cascio 1990; Lo Cascio 1997; Lo Cascio 2001. [una messa a punto del dibattito recente sulla data di redazione della *Tabula Heracleensis* e di emanazione delle disposizioni ivi contenute ora in Sisani 2016A e 2016B].

²⁰ Pieri 1968.

fessio, ma deve avere previsto la comparsa di tutti i cittadini *qui arma ferre possent* per la loro età, dunque ivi compresi i *fili familias*, a quel “gathering” delle forze militari disponibili che si concludeva con la *lustratio*. Il *census*, in questa fase, dev’essere stato un’operazione diversa dalla registrazione e deve avere riguardato i *iuniores* (o i maschi adulti in quanto ancora non distinti tra *seniores* e *iuniores*²¹). Vale a dire che *census* e *dilectus* in pratica devono essersi identificati. È solo supponendo l’esistenza di una fase nella quale *census* e *dilectus* sono due aspetti o momenti di un’unica operazione che si spiegano, peraltro, l’associazione del *census* col *lustrum*; o le modalità con le quali i comizi centuriati si riuniscono, evidenziate nel bel libro di Pieri: in questa fase l’assemblea è effettivamente quella del popolo in armi e il *census* è la ricognizione di un esercito schierato: non è una registrazione, o una mera registrazione, ma, come si è detto, il risultato di un “gathering” di tutti i mobilitabili; non per nulla il *census* è un *census legionum*²². E d’altra parte, a meno di non ammettere che *census* e *dilectus* sono due aspetti di un’unica operazione, la crudeltà delle pene per gl’*incensi*, e soprattutto il fatto che siano le medesime di coloro che non rispondono al *dilectus*, non troverebbero spiegazione. Vale a dire che è la funzione militare originaria del censimento a spiegare perché si voglia colpire con tanta severità l’*incensus* e perché per il renitente alla leva sia in seguito prevista la medesima pena (comportante la *capitis deminutio maxima*) che è prevista per l’*incensus*, nel momento in cui è stata introdotta, con la presentazione e la *professio* del *sui iuris* davanti al censore, una modalità più “evoluita” del *census* stesso. Questa modalità più “evoluita” corrisponde a una maniera diversa di stilare l’elenco dei *civium capita*: da una fase nella quale l’elenco è quello, presumibilmente, dei mobilitati e più tardi dei mobilitabili, suddivisi per classi e centurie, si passa a un elenco di mobilitabili e di non più mobilitabili, astretti a obblighi di natura fiscale e ammessi a esercitare taluni diritti politici: un elenco che continua a essere per classi e centurie, nel quale le classi risultano distinte in base a censi minimi e nel quale le centurie sono le unità all’interno delle quali viene in concreto effettuata la coscrizione e fra le quali viene ripartita la contribuzione richiesta per il pagamento del soldo. In questa seconda

²¹ Così Cornell 1995, 183: il carattere militare della riforma serviana rende assai probabile “that the first census made no distinction between *seniores* and *iuniores*, but simply counted all men of military age”.

²² Fest. p. 13 L., s.v. *Adscripticii*.

fase, quando si richiedeva al *sui iuris* di dichiarare se stesso, la propria *familia* e la propria *pecunia* davanti al censore ogni cinque anni, la *res publica* non avrà ovviamente perseguito i *proletarii*, *incensi* per definizione, in quanto non iscrivibili nelle classi, e immuni tanto dall'obbligo del servizio nell'esercito, quanto dal pagamento del *tributum ex censu*; e in generale la norma sui renitenti alla leva avrà sostituito, nella sua funzione, quella sugli *incensi*.

Se è corretta questa maniera di pensare l'evoluzione del *census* in età repubblicana, diviene estremamente difficile supporre che in Bantia divenuta *municipium civium Romanorum* potesse essere prevista una norma il cui carattere arcaico e il non più attuale significato dovevano essere ovvi a un eventuale "costitutore" del municipio: e ciò sia che si pensi che la *lex Osca* sarebbe lo stesso statuto dato da Roma, sia che si pensi che si tratti di un insieme di leggi romane, la cui redazione sarebbe venuta per iniziativa degli stessi *novi cives* Bantini²³. Il Crawford ha espresso in maniera colorita questa perplessità, quando ha sostenuto che "it is very hard to swallow the notion that after the enfranchisement of Italy it was at Bantia that an *incensus* was sold up" (egli interpreta, appunto, *lamatir* in questo modo)²⁴.

A me pare, perciò, che la clausola relativa al *census* e agli *incensi* rappresenti un ulteriore argomento per negare che la *lex Osca* sia di età successiva alla Guerra sociale, di epoca cinnana o sillana, assieme agli altri argomenti che si sono fatti valere più o meno recentemente: l'uso dell'osco, per l'appunto, in un documento ufficiale (sia pure scritto in caratteri latini), o il tipo di costituzione, diversa dall'uniformante schema quattuorvirale (un argomento sul quale ha insistito particolarmente il Laffi)²⁵, e in particolare la presenza di *tribuni plebis*, di cui il Torelli ha messo in rilievo che non sono in realtà attestati mai nelle comunità di *cives Romani* dopo la Guerra Sociale (potendosi spiegare altrimenti le presunte attestazioni a Teanum Sidicinum e a Pompei), laddove sono caratteristici delle colonie latine e in particolare sono presenti a Venusia²⁶; o ancora, il fatto che senza confronti sembrerebbe essere l'attribuzione della giurisdizione capitale agli organi di un *municipium* e nella forma con la quale essa viene presentata nella *lex Osca*: nella

²³ Del Tutto Palma 1983, 40-41

²⁴ Crawford, *RS*, 13, 275.

²⁵ Laffi 1973, 67 nt. 57, e interv. a p. 400.

²⁶ Torelli 1984.

forma, vale a dire, di un vero e proprio *iudicium populi*²⁷. Peraltro la tesi secondo la quale alcune delle norme sarebbero inconcepibili prima della riforma costituzionale sillana a Roma non pare decisiva. La norma cui si fa riferimento nelle prime righe dei frammenti superstiti – la possibilità per un magistrato (e non necessariamente il solo tribuno) di proibire un’assemblea ma solo a seguito di un’autorizzazione espressa dal senato – è in realtà molto diversa dalla limitazione del potere di *intercessio* dei tribuni introdotta da Silla e non sembra essere in alcun modo indicativa, come ha sostenuto Schönbauer, di un “aufallend optimatischer Standpunkt”²⁸; e peraltro lo stesso giuramento che viene richiesto al magistrato non sembra bene spiegarsi in questa chiave. Ancor meno in questa chiave, a mio avviso, può intendersi il modo peculiare nel quale viene regolato a Bantia il *cursus honorum*, e in particolare il divieto opposto agli ex-pretori, ex-censori, ex-questori e all’altro gruppo di magistrati previsto dallo statuto, probabilmente i *tresviri*, a gestire il tribunato della plebe. Nella costituzione sillana la rigida separazione tra il tribunato e le altre magistrature è realizzata impedendo agli ex-tribuni di divenire magistrati curuli: vale a dire che il divieto funziona in senso inverso ed è solo in virtù di questo fatto che la norma può avere davvero rappresentato una maniera per contenere il ruolo politico dei tribuni. Nella costituzione di Bantia, viceversa, non solo non è vietato all’ex-tribuno di divenire pretore o censore o questore, ma non è nemmeno escluso che il tribunato rappresenti un possibile gradino iniziale del *cursus*, come ha messo in rilievo lo stesso Galsterer²⁹: un gradino ovviamente non obbligatorio, come sicuramente doveva essere la questura per chi volesse accedere alla pretura, o la pretura per chi volesse accedere alla censura. In questo modo una limitazione veniva piuttosto alle altre magistrature rispetto al tribunato. E tuttavia si sostiene che sarebbe difficile che la nozione stessa di un *certus ordo magistratuum* come quello che vieta di gestire la magistratura superiore a chi non abbia gestito l’inferiore, un *certus ordo magistratuum* che in questa forma costituirebbe verosimilmente una novità della costituzione sillana, sia potuta emergere a Bantia prima che a Roma. Osserverò che, anche a voler considerare come assolutamente certo che il *certus ordo magistratuum* inteso in questo senso sia per l’appunto una novità introdotta

²⁷ Crawford, *RS*, 13, 273.

²⁸ Schönbauer 1955, 339.

²⁹ Galsterer 1971, 205-206.

dalle riforme di Silla (e c'è almeno un luogo di Cicerone che porterebbe a pensare il contrario)³⁰, la nozione di una gerarchia tra le varie magistrature è implicita nella normativa posta in essere dalla *lex Villia Annalis* del 180, che stabiliva una differenziata età minima per gestire le varie magistrature.

E tuttavia, anche la tesi secondo la quale la *lex Osca* si daterebbe nel decennio che precede la Guerra Sociale (è certo che la *lex Osca* è successiva alla *lex Latina* e può considerarsi parimenti certo che la *lex Latina* si dati negli ultimi decenni del II secolo, con buona probabilità attorno al 100 a.C.³¹) pone, mi sembra, qualche difficoltà. Se una difficoltà, come si è visto, non può ritenersi l'ipotizzata connessione con la legislazione sillana, tale va considerato il fatto che in nessuna parte viene contemplata la posizione dei *cives Romani* in rapporto alla giurisdizione della corte popolare: ciò che sarebbe strano che non fosse previsto dal trattato che doveva legare Bantia a Roma. E come si è detto, anche nel caso che ci trovassimo di fronte a un insieme di disposizioni promananti dagli organi della comunità federata di Bantia o addirittura al suo statuto modellato su quello di Venusia, resterebbe da spiegare il perché dell'introduzione della norma severa sull'*incensus*, a meno di non volere ammettere che una simile norma fosse determinata dalla necessità di rispondere agli obblighi militari nei confronti di Roma che imponeva il trattato. Peraltro, si è messo in rilievo da parte di tutti i commentatori che per ognuna delle materie per le quali si dettano norme non viene in alcun modo data nel nostro testo una sistemazione accurata, organica ed esaustiva: così la norma sul *census*, come pure quella sul *certus ordo magistratuum*, come ancora le altre che intervengono a definire le varie fasi del processo criminale, esemplate sulle procedure dell'*anquisitio* a Roma, o le procedure *in iure*, basate sulla *legis actio*, sembrano piuttosto integrare norme già esistenti che non definire nel suo complesso una determinata materia, come ci aspetteremmo in un vero e proprio statuto. Si potrebbe pensare, allora, che le norme disparate che sono raccolte nella *lex Osca* siano state introdotte nell'ordinamento di Bantia (come, potrebbe presumersi, di altre comunità di quest'area) per specifici motivi e in base a una contingente sollecitazione.

³⁰ Si tratta di Cic., *Phil.* 11, 5, 11, notato da Gabba 1955, 229 (ripreso in Gabba 1973, 552; cfr. 551, nt. 54, dove ulteriore bibliografia sull'esistenza, già prima di Silla, di un *certus ordo magistratuum*).

³¹ Sicuramente negli ultimi decenni del II secolo e probabilmente nel periodo del *ius iurandum in legem*: Crawford, *RS*, 7, 195-199.

Visto che l'arco cronologico all'interno del quale ci muoviamo è, per consenso ormai pressoché generale degli studiosi, compreso tra il 100 e gli anni di Silla, avanzerei l'ipotesi che le norme in questione non appartengano né alla Bantia città federata prima della Guerra Sociale, né alla Bantia municipio romano, ma alla Bantia città ribelle e che si datino proprio durante gli anni della Guerra Sociale. Michael Crawford ha considerato questa eventualità, ma l'ha ritenuta "unlikely on practical grounds"³²: io non so, peraltro, quali possano essere questi "practical grounds". E già Andrew Lintott, sostenendo che "it is difficult to date earlier than the period 90-80 B.C. the establishment of a complex of magistracies on a Roman pattern in Bantia, which in the second century was a community of somewhat uncertain status", aveva pensato che la tavola iscritta con la legge latina "may have been taken down from its place at Bantia, not because it was out of date but as a reaction against Roman domination at the time of the Social War", che "the constitution in the Oscan text was only a temporary stage" e che "it may have been drawn up by the people of Bantia themselves in the period between 90 and 82 B.C. to show that they were as good as the Romans"³³.

A me pare che proprio ipotizzare che la *lex Osca* sia un insieme di norme votate dal popolo bantino in rivolta, necessitate o quanto meno sollecitate proprio dalla situazione di emergenza bellica, ed esemplate su norme analoghe o identiche di quell'unica colonia romana che si è unita ai ribelli contro Roma, e cioè Venusia³⁴, possa rendere ragione della singolarità che il testo di Bantia presenta su vari piani: possa spiegare perché esso risulti essere sicuramente una traduzione in lingua osca, ma con molti latinismi, da un originale latino, una traduzione per giunta in caratteri latini e con le abbreviazioni, per la titolatura magistratuale, dei documenti epigrafici latini – una traduzione che sembrerebbe naturale considerare effettuata, appunto, a Venusia (come peraltro del tutto probabile è che la stessa *lex Latina* sia stata incisa e comunque esposta a Venusia); possa rendere ragione del carattere assolutamente "romano" delle norme che vi compaiono, indizio di una profonda e irreversibile romanizzazione, nonché della stessa struttura magistratuale che vi compare, che è quella della vicina Venusia, ma nello stesso tempo possa al meglio spiegare l'assenza di un qualsiasi riferimento esplicito a Roma e

³² Crawford, *RS*, 13, 274.

³³ Lintott 1978, 128-129; 138

³⁴ Conclusione ora contestata da Cappeletti 2011.

alle sue istituzioni; infine possa rendere ragione della peculiarità di certe norme, pur esse romane, ma ormai sicuramente desuete, come quelle sul *census*: norme che diventavano attuali e potenzialmente efficaci nell'orizzonte di una piccola comunità che doveva garantire la mobilitazione del proprio potenziale umano nella lotta per la sopravvivenza che la stava opponendo, assieme alle altre comunità ribelli, a Roma.

La norma sugli *incensi* si spiegherebbe come misura di emergenza, che riportava in vita, appunto in una piccola comunità, quella stretta connessione tra *census* e *dilectus* che era stata la caratteristica della Roma della prima età repubblicana. Se intendessimo *lamatir* come indicativo della fustigazione (come propende a ritenere il Crawford), e non della vendita, ci troveremmo di fronte a una norma peraltro diversa rispetto a quella romana (la fustigazione compare solo in Dionigi³⁵, e come pena aggiuntiva rispetto alla vendita): una norma certo meno spietata, ma pur sempre severa, e comunque una norma che avrebbe avuto carattere di novità.

Bibliografia

- ADAMESTEANU - TORELLI 1969: D. Adamesteanu - M. Torelli, Il nuovo frammento della Tabula Bantina, *ArchClass* 21, 1969, 1-17.
- BISPHAM 2007: E.H. Bispham, *From Asculum to Actium. The municipalization of Italy from the Social War to Augustus*, Oxford 2007.
- BOURGEOISIES: M. Cébeillac-Gervasoni (ed.), *Les "bourgeoisies" municipales Italiennes aux IIe et Ier siècles av. J.-C. Colloque international. Naples 7-10 décembre 1981*, Paris/Naples 1983.
- BRUNT 1971: *Italian Manpower (225 BC-AD 14)*, Oxford 1971.
- CAMPANILE - LETTA 1979: E. Campanile - C. Letta, *Studi sulle magistrature indigene e municipali in area italica*, Pisa 1979.
- CAPPELLETTI 2011: L. Cappelletti, *Gli statuti di Banzi e di Taranto nella Magna Graecia del I sec. a.C.*, Frankfurt a. M./Berlin/Bern et al. 2011.
- CHELOTTI 2008: M. Chelotti, *Epigrafia e topografia delle città della Puglia tra I a.C. e II d.C.: classe dirigente, topografia e forma urbana*, in: M.L. Caldelli - G.L. Gregori - S. Orlandi (edd.), *Epigrafia 2006. Atti della XVe Rencontre sur l'épigraphie in onore di Silvio Panciera con altri contributi di colleghi, allievi e collaboratori*, Roma 2008, 615-644.
- CORNELL 1995: T.J. Cornell, *The beginnings of Rome*, London/New York 1995.

³⁵ 4. 15. 6.

- DEL TUTTO PALMA 1983: L. Del Tutto Palma, *La Tavola Bantina* (sezione osca): proposte di rilettura, Urbino 1983.
- DEL TUTTO PALMA 1985: L. Del Tutto Palma, *Bantia*. Sulla nuova epigrafe pubblicata da M. Torelli, *SE* 53, 1985 [1987], 280-284.
- GABBA 1955: E. Gabba, *Note appianee*, *Athenaeum* n.s. 33, 1955, 218-230.
- GABBA 1961: E. Gabba, *Studi su Dionigi di Alicarnasso*. II. Il regno di Servio Tullio, *Athenaeum* n.s. 39, 1961, 98-121.
- GABBA 1973: E. Gabba, *Esercito e società nella tarda repubblica romana*, Firenze 1973.
- GALSTERER 1971: H. Galsterer, *Die Lex Osca Tabulae Bantinae*. Eine Bestandsaufnahme, *Chiron* 1, 1971, 191-214.
- GRELLE 1993: F. Grelle, *Canosa romana*, Roma 1993.
- IMAGINES: M.H. Crawford with W.M. Broadhead, J.P.T. Clackson, F. Santangelo, S. Thompson, W. Watmough and computing by E. Bissa and G. Bodard, *Imagines Italiae*. A corpus of Italic Inscriptions, voll. I-III, London 2011.
- KREMER 2006a: D. Kremer, *Ius Latinum*. Le concept de droit latin sous la République et l'Empire. Paris 2006.
- KREMER 2006b: D. Kremer, *Il censo nelle colonie latine prima della Guerra Sociale*, in: L. Capogrossi Colognesi - E. Gabba (edd.), *Gli Statuti Municipali*, Pavia 2006, 627-645.
- LAFFI 1973: U. Laffi, *Sull'organizzazione amministrativa dell'Italia dopo la guerra sociale*, in: *Akten des VI. Internationalen Kongresses für griechische und lateinische Epigraphik*, München 1972, München 1973, 37-53 [= Id., *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001, 113-136].
- LAFFI 1983: U. Laffi, *I senati locali nell'Italia repubblicana*, in: *Bourgeoisies*, 59-74.
- LAFFI 2001: U. Laffi, *Studi di storia romana e di diritto*, Roma 2001.
- LAFFI 2007: U. Laffi, *Colonie e municipi nello stato romano*, Roma 2007.
- LINTOTT 1978: A.W. Lintott, *The quaestiones de sicariis et veneficiis and the Latin Lex Bantina*, *Hermes* 106, 1978, 125-138.
- LO CASCIO 1988: E. Lo Cascio, *Ancora sui censi minimi delle cinque classi "serviane"*, *Athenaeum* n.s. 66, 1988, 273-302.
- LO CASCIO 1990: E. Lo Cascio, *Le professiones della Tabula Heracleensis e le procedure del census in età cesariana*, *Athenaeum* 78, 1990, 287-317.
- LO CASCIO 1997: E. Lo Cascio, *Le procedure di recensus dalla tarda Repubblica al tardoantico e il calcolo della popolazione di Roma*, in: *La Rome impériale: démographie et logistique*, Roma 1997, 3-76.
- LO CASCIO 2001: E. Lo Cascio, *Il census a Roma e la sua evoluzione dall'età "serviana" alla prima età imperiale*, *MEFRA* 113, 2001, 565-603.
- NICOLET 1976: C. Nicolet, *L'idéologie du système centuriate et l'influence de la philosophie politique grecque*, in: *Colloquio italo-francese. La filosofia greca e il diritto romano* (Roma 14-17 aprile 1973), I, Roma 1976, 111-

- 137 (= C. Nicolet, *Censeurs et publicains. Economie et fiscalité dans la Rome antique*, Paris 2000, 45-69, 391-393).
- PIERI 1968: G. Pieri, *L'histoire du cens jusqu' à la fin de la République romaine*, Paris 1968.
- SCHÖNBAUER 1955: E. Schönbauer, *Das Problem der beiden Inschriften von Bantia*, RIDA, 3e sér. 2, 1955, 311-363.
- SISANI 2016a: S. Sisani, *Le istituzioni municipali: legislazione e prassi tra il I secolo a.C. e l'età flavia*, in: L. Capogrossi Colognesi - E. Lo Cascio - E. Tassi Scandone (edd.), *L'Italia dei Flavi*, Roma 2016, 9-55.
- SISANI 2016b: S. Sisani, *Il significato del termine Italia nella tabula Heracleensis e la data di costituzione a provincia della Gallia Cisalpina*, *Historika* 6, 2016, 83-98 (consultabile online: <http://www.ojs.unito.it/index.php/historika/issue/view/216/showToc>).
- TIBILETTI 1959: G. Tibiletti, *The 'comitia' during the decline of the Roman Republic*, *SDHI* 25, 1959, 94-127.
- TORELLI 1983: M. Torelli, *Una nuova epigrafe di Bantia e la cronologia dello statuto municipale bantino*, *Athenaeum* n. s. 61, 1983, 252-257.
- TORELLI 1984: M. Torelli, *"Tribuni plebis" municipali?*, in: *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, III, Napoli 1984, 1397-1402.
- WISEMAN 1969: T.P. Wiseman, *The census in the first century B.C.*, *JRS* 59, 1969, 59-75.